



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA PUGLIA**

IL PRESIDENTE

Decreto 18/P/2020

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G U n. 70 del 17 marzo 2020;

Visto in particolare l'art. 83, "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare";

Preso atto che **"dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"**,

Preso atto che ai sensi del comma 2 del citato art. 83 **"dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali"**, e che **"quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto."**;

Preso atto che dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono sospesi anche i termini per il deposito delle motivazioni dei provvedimenti giudiziari (art. 83, comma 2 D.L. 18/2020);

Preso atto che tali previsioni **"si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie"**, con la conseguente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. P.' or similar, located at the bottom right of the page.

sospensione dei termini processuali per il deposito di documenti e memorie, di cui all'art. 32 commi 1 e 2, del DLgs 546/92;

Ritenuto che la sospensione ex lege, in forza di una interpretazione teleologica, oltre che letterale, dei citati D.L., vada estesa, nel periodo in questione anche alle udienze in "camera di consiglio" non essendo ancora possibile allo stato una loro tenuta con modalità da remoto o telematica;


Rilevato che le disposizioni derogatorie di cui al comma 3, lett a), del citato art. 83, per le quali le previsioni di cui sopra non operano "per i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, per tutti i ***procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.***", vanno lette in uno con le previsioni di cui al Titolo IV dello stesso D. L. n. 8/2020 in tema di "Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese";

Visti in particolare i compiti assegnati ai Presidenti dei singoli Collegi per quanto riguarda ***i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti***, atteso che a questi compete l'eventuale emanazione del decreto che ne dichiara l'urgenza;

Rilevato che "per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dai competenti Organismi";

Rilevato che per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare, tra l'altro, le seguenti misure ai sensi del comma 7 del citato art. 83 del D. L. n. 8/2020:

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;



e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) lo svolgimento dell'udienza con collegamenti da remoto;

g) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, con eccezione dei procedimenti indicati al comma 3);

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

Sentiti i Presidenti della Commissioni Tributarie Provinciali della Campania;

P. Q. M.

Dispone:

il rinvio di ufficio delle udienze comprese nel periodo 9 marzo - 15 aprile 2020 a data successiva, da comunicarsi a cura della segreteria su indicazione del presidente di sezione;

per le ipotesi di cui all'art. 83, comma 3 del D. L. n. 18/2020, i Presidenti di collegio valuteranno, all'esito di specifica e motivata istanza di parte avanzata in relazione alla disposizione in questione, previa emanazione del decreto di urgenza, la possibilità, ove ricorrano i presupposti di legge, di provvedere *inaudita altera parte*, in attesa della successiva fissazione della nuova udienza. Diversamente avranno cura di fissare udienza di trattazione di soli procedimenti cautelari con scansione oraria, e con previsione di non più di 3 fascicoli ogni trenta minuti, con indicazione dell'orario di trattazione da inserire nel nuovo avviso alle parti. Analogamente procederanno i Presidenti di Sezione con riguardo ai nuovi procedimenti contenenti istanze cautelari.



Invita i giudici tributari a depositare le motivazioni dei provvedimenti giudiziari successivamente al 15 aprile 2020.

Demanda ad un successivo decreto, all'esito della prevista interlocuzione con l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione e con i consigli degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, l'emanazione delle disposizioni per la tenuta delle udienze per il periodo tra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020.


Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, al Direttore della CTR, ed ai segretari di sezione.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai Presidenti delle CC.TT.PP. della Puglia, a tutti i giudici tributari della CTR Puglia, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Puglia.

Bari, 18 marzo 2020

Il Presidente della CTR Puglia

Michele Ancona

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele Ancona', written over the printed name.